

STAZIONE APPALTANTE Aspes S.p.A.

**CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CANILE INTERCOMUNALE DI RICCIONE, SERVIZIO DI
REPERIBILITÀ PER L'ACCALAPPIAMENTO, IL RECUPERO E IL
SOCCORSO DEGLI ANIMALI VAGANTI DEL COMUNE DI RICCIO-
NE E DEI COMUNI CONVENZIONATI, GESTIONE
DELL'ANAGRAFE CANINA DEL COMUNE DI RICCIONE, GESTIO-
NE DELLE COLONIE FELINE RILEVATE SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI RICCIONE E GESTIONE DELLO SPORTELLO PER I
DIRITTI DEGLI ANIMALI - CIG 93049374EC**

L'anno duemilaventidue, il giorno 25, del mese di otto-
bre,

tra

- il Responsabile **Antonio Marcello Muggittu** nato a
[REDACTED], che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse della Stazione Appaltante Aspes S.p.A.
C.F./P.IVA 01423690419 che rappresenta nella sua qualità
di Direttore Generale, avente facoltà di stipulare con-
tratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del
settore, in virtù del vigente Statuto e dei poteri confe-
ritigli, nel seguito del presente atto denominato anche,
per brevità, come "Stazione Appaltante";

e

- il Sig. **Massimiliano Lemmo** nato [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED] nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della **Associazione "E l'uomo incontrò il cane" K. Lorenz**, con sede legale in Via Albana, 12, 47838, Riccione (RN), C.F. 9105060041, (di seguito nel presente atto denominato "Affidataria") ambedue di seguito detti anche congiuntamente "Parti"

Premesso

- che con determinazione a contrarre del Direttore Generale n. 8 del 1° luglio 2022 prot. 2022U0002470 si è stabilito di procedere attraverso la Piattaforma Gare Appalti Telematici - GAT di Aspes S.p.A. all'acquisizione del "servizio di gestione del canile intercomunale di Riccione, servizio di reperibilità per l'accalappiamento, il recupero e il soccorso degli animali vaganti del comune di Riccione e dei comuni convenzionati, gestione dell'anagrafe canina del comune di Riccione, gestione delle colonie feline rilevate sul territorio del comune di Riccione e gestione dello sportello per i diritti degli animali" tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, per un importo stimato pari ad euro 213.257,63 (di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso) e al netto di IVA di legge e per la durata di n.

9 mesi;

- che con determinazione del Direttore Generale n. 12 dell'11 agosto 2022 prot. 2022I0002871 è stato aggiudicato il servizio di cui trattasi alla **Associazione "E l'uomo incontrò il cane" K. Lorenz**, sede legale in Via Albana, 12, 47838, Riccione (RN), C.F. 9105060041 che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara pari al 10,00% corrispondente ad un importo di euro 191.751,87, (esclusa IVA di legge e degli oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso di euro 200,00) e quindi per un importo complessivo contrattuale comprensivo degli oneri per la sicurezza di euro **191.951,87** al netto di IVA di legge;

- che la Stazione Appaltante, in capo alla **Associazione "E l'uomo incontrò il cane" K. Lorenz**, ha concluso, con esito positivo, le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara;

- che l'Affidataria risulta in regola con l'assolvimento degli oneri contributivi come risulta dai documenti unici di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza il 19 novembre 2022;

- che l'Affidataria, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, non ha in essere ai sensi dell'art. 1, comma

42, lett. L) della L. 6/11/2012, n. 190, contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa Stazione Appaltante;

- che la Stazione Appaltante in data **11.08.2022** con prot. n. PR_RNUTG_Ingresso_0050920_20220811, ha acquisito l'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cd "Codice Antimafia"), attraverso la banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

- che l'Affidataria, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico, ha costituito la garanzia prescritta dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., calcolata in ragione del 10% dell'importo netto della Convenzione, mediante polizza fidejussoria rilasciata a favore di Aspes S.p.A. in data 18.10.2022 fino alla concorrenza di € 19.195,19 dalla Assicurazione Allianz Viva S.p.A. (C.F. 09197520159), con sede legale in Milano, 20161, Via Scarsellini, n.14 (copia polizza depositata agli atti);

- che per la copertura di eventuali danni connessi allo svolgimento del servizio che dovessero verificarsi a propri operatori, mezzi e attrezzature, agli animali ospita-

ti nel canile ovvero a terzi o cose di terzi, interruzioni di attività, anche a causa dell'operato di propri dipendenti o volontari, ed ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Affidataria ha costituito, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n. 00052012301588 stipulata con Cattolica Assicurazioni emessa in data 19.10.2022 per un massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00= avente validità non inferiore alla durata della Convenzione (copia polizza e quietanza di pagamento del premio depositate agli atti);

tanto premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:

1 - Oggetto della Convenzione

La Convenzione ha per oggetto un servizio comprendente le seguenti tipologie di attività:

- gestione del canile a valenza sovra comunale, sito in Riccione, Via Albana n. 12;
- gestione delle reperibilità per l'accalappiamento, il recupero e il soccorso degli animali vaganti del comune di Riccione e dei comuni convenzionati (comuni di Comune di Coriano, Morciano di Romagna, Misano Adriatico, Gemmano, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Montefiore Conca, Montegridolfo, San Clemente, Mondaino, Montescudo e Montecolombo);

- gestione dell'anagrafe canina del comune di Riccione;
- gestione delle colonie feline rilevate sul territorio del comune di Riccione;
- gestione dello sportello per i diritti degli animali.

Le attività di cui sopra comprendono prestazioni di seguito specificate:

1.1 Pulizia del canile e benessere psico-fisico degli animali:

a) effettuare la pulizia giornaliera dei box, la loro disinfezione o disinfestazione secondo cadenze programmate, in ragione anche dei periodi stagionali, ovvero con carattere di straordinarietà laddove particolari condizioni ambientali (per es. sviluppo di parassiti) la rendano necessaria ed in generale operare in modo da garantire agli animali ospitati le massime condizioni di benessere e dignità;

b) occuparsi della manutenzione ordinaria delle aree verdi, in modo da garantire una piena e sicura fruibilità delle medesime, ed in particolare dell'area di sgambamento; assicurare la pulizia dell'ingresso e dei vialetti di accesso; provvedere allo svuotamento periodico dei cestini, nonché al corretto smaltimento dei rifiuti, anche speciali, nel rispetto della normativa sulla raccolta

differenziata;

c) effettuare la pulizia quotidiana dei locali interni e dei reparti sanitari presenti nel canile, da effettuarsi di norma entro la mattina (ivi compresi i giorni festivi o di chiusura al pubblico) e provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria su arredi e attrezzature;

d) curare, controllare e custodire i cani/gatti ospitati, garantendo la somministrazione giornaliera delle razioni di cibo e dei farmaci prescritti (ivi inclusi i giorni festivi o di chiusura al pubblico), nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Direttore Sanitario della struttura o dal veterinario curante degli animali; curare il quotidiano movimento e gioco nelle aree di sgambamento ed eventuali attività di riabilitazione, nonché fornendo loro le cure igieniche adeguate (lavaggio, tosatura, spazzolatura, toelettatura);

e) occuparsi dello smaltimento delle spoglie degli animali morti;

f) presentazione sul sito internet e su un social network con relativo aggiornamento delle informazioni delle attività del canile anche al fine di sensibilizzare la cittadinanza verso la dissuasione della pratica dell'abbandono o del maltrattamento degli animali;

g) al fine di favorire la conoscenza delle attività della struttura e sostenere l'incremento delle adozioni,

organizzazione di almeno un evento aperto al pubblico in sinergia con la Stazione Appaltante;

h) programmazione delle attività degli eventuali volontari e tenuta del registro presenze.

1.2. Cura e riabilitazioni degli animali:

a) verificare e curare lo stato di salute degli animali ospitati tramite visite cliniche e comportamentali, diagnostica specialistica, terapie cliniche e chirurgiche, assistenza durante il decorso post operatorio e la convalescenza, interventi di profilassi diretta ed indiretta, trattamenti antielmintici, applicazione del microchip e quant'altro necessario al benessere psicofisico di cani/gatti;

b) compilare all'atto del ricovero la cartella clinica d'ingresso di ciascun esemplare, con preciso riferimento ai seguenti dati: anamnesi, indagini di laboratorio, diagnosi clinica, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, specificità caratteriali e comportamentali;

c) garantire il rispetto dell'attuale normativa in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo per le competenze relative agli aspetti sanitari di salute e benessere degli animali e di igiene delle strutture del canile;

d) effettuare interventi di profilassi a tutela della salute pubblica per i soli animali ricoverati o in affido

temporaneo presso terzi, ivi comprese le vaccinazioni antirabbia, l'assistenza negli episodi di morsicatura, il trattamento dell'echinococcosi e di quant'altro previsto dalla legislazione vigente, fatte salve le prestazioni facenti capo al servizio sanitario nazionale;

e) garantire la custodia dei cani pericolosi nel rispetto del loro benessere, della sicurezza pubblica e di quella degli operatori e l'adozione di qualsiasi procedura scientifica, di possibile applicazione, in base anche alla professionalità degli operatori, volta alla rieducazione dei soggetti recuperabili;

f) provvedere alle soppressioni eutanasiche ai sensi della L.R. n. 27/2000;

g) procedere alla pianificazione sanitaria delle disinfezioni e disinfestazioni delle strutture, dei locali e degli spazi circostanti la struttura;

h) programmare le tabelle alimentari, con definizione delle razioni specifiche per ogni esemplare e di quanto necessario al buono stato di salute e al benessere psicofisico degli animali;

i) costituire i gruppi sociali degli animali ricoverati all'interno dei box, in relazione alla capienza strutturale, alle disponibilità ambientali e alle peculiarità comportamentali dei singoli soggetti;

j) gestire i rapporti con l'utenza per ogni problema-

tica di natura sanitaria e relativa all'affidamento degli animali;

k) assicurare la Direzione Sanitaria della struttura tramite un medico veterinario abilitato, cui competerà - nel pieno rispetto del vigente Regolamento sanitario - l'effettuazione di tutti i trattamenti terapeutici adeguati ed indispensabili per preservare la salute ed il benessere psicofisico dell'animale, l'effettuazione in ambulatori privati delle prestazioni diagnostiche specialistiche, di laboratorio o degli interventi chirurgici necessitanti di attrezzature non disponibili presso la struttura, l'assistenza al personale nelle procedure d'identificazione degli animali ricoverati. Si prevede la presenza del veterinario n. 3 giorni a settimana in orario di apertura al pubblico.

1.3. Prestazioni a carattere amministrativo gestionale:

a) assicurare un servizio continuato 24 ore su 24 (diurno, notturno e festivo, attivabile possibilmente attraverso un unico numero di telefonia fissa o mobile, a disposizione del centralino della Polizia Locale, delle Forze di Pubblica Sicurezza, e dell'Azienda U.S.L.) di accalappiamento e recupero dei cani randagi o vaganti e relativo trasporto presso il canile comunale con proprio mezzo di trasporto;

b) assicurare un servizio analogo a quello di cui al

punto precedente per i gatti di proprietà sconosciuta o appartenenti a colonie feline, qualora incidentati o rinvenuti in precarie condizioni psico-fisiche o costituenti pericolo per se stessi o per la pubblica incolumità;

c) assicurare la collaborazione, se necessaria, con il corpo della Polizia Locale, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. o altri Organi di Pubblica Sicurezza o di Sanità Pubblica per eventuali interventi congiunti in materia di cattura, recupero, trasferimenti di cani e gatti;

d) assicurare l'eventuale cattura, il trasferimento e la custodia in isolamento presso il canile comunale per il periodo stabilito dalla legge (artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54) degli animali morsicatori per i quali il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. abbia disposto in tal senso;

e) assicurare il ricovero e la temporanea custodia dei cani e dei gatti qualora il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. abbia disposto in tal senso per altre comprovate esigenze sanitarie;

f) assicurare il ricovero e la temporanea custodia dei cani e dei gatti oggetto di provvedimenti di "sequestro" emessi dall'Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) o dall'Autorità Giudiziaria;

g) assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei

cani e dei gatti catturati e trasferiti presso il canile comunale, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;

h) assicurare il ricovero e la custodia permanente dei cani e dei gatti, per i quali non sono possibili la restituzione ai proprietari o l'affidamento; ovvero assicurare l'affidamento dei gatti ove non sia possibile il re-l'inserimento in colonie feline;

i) gestire l'anagrafe canina comunale, con particolare riguardo alla gestione informatizzata delle nuove iscrizioni e alla segnalazione dei cani residenti nel territorio riccionese e dei cani deceduti o trasferiti in altri comuni; la gestione corrente del registro anagrafico con operazioni di ricerca nel caso di smarrimenti;

j) tenere e aggiornare l'apposito registro di cui dell'art. 17 comma 7 L.R. n. 27/2000 - c.d. "Registro di Carico e Scarico" - , vidimato dall'Azienda USL di Rimini, per l'identificazione degli animali, della loro provenienza e destinazione (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc);

k) tenere e aggiornare, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, le schede identificative, riportanti foto, notizie sintetiche e note caratteriali di ciascun animale, nonché i percorsi riabilitativi realizzati, anche

al fine di facilitarne l'adozione; gestire le procedure amministrative inerenti l'affidamento degli animali e la compilazione delle schede relative ai soggetti e agli atti di affido;

l) garantire l'accoglienza dei visitatori negli orari di apertura della struttura, per 28 ore settimanali in orario da concordarsi con la Stazione Appaltante;

m) gestire lo Sportello per i Diritti degli Animali con particolare riguardo alla gestione delle segnalazioni e delle richieste di intervento in ipotesi di supposto maltrattamento o incuria colposa degli animali da compagnia e per la trasmissione delle segnalazioni o delle richieste pervenute ai competenti organi amministrativi o giudiziari ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti;

n) organizzare corsi di formazione/aggiornamento per gli operatori e gli eventuali volontari, relativi ad obblighi, competenze, modalità, problematiche del servizio.

2 - Termini e durata della Convenzione

La durata è stabilita in mesi **9 (nove)** con decorrenza dalla data di consegna del servizio del **1° novembre 2022**.

La durata della Convenzione in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.

106, comma 11 del Codice, comunque non superiore a 3 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'affidamento, ai sensi dell'art. 107 del Codice con comunicazione scritta del Responsabile Unico del Procedimento.

3 - Obblighi dell'Affidataria

L'Affidataria dovrà assicurare l'osservanza delle prestazioni richieste di cui all'art. 1 della presente Convenzione e delle proposte di gestione contenute nel progetto tecnico allegato alla stessa ed in particolare:

- avvalersi di personale, retribuito o volontario, idoneo e abilitato ovvero in possesso di formazione specifica o di consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura degli animali ospitati in canile;
- apertura della struttura al pubblico secondo i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00; martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; domenica dalle ore 10.30 alle ore 12.30;

- presenza nella struttura di medico veterinario abilitato per n. 3 giorni la settimana in orario di apertura al pubblico;

- turni lavorativi settimanali: n. 8 ore il lunedì, mercoledì e venerdì; n. 7 ore il martedì, giovedì e sabato; n. 3 ore la domenica;

- garanzia di reperibilità h 24 per il servizio di accalappiamento, recupero e soccorso degli animali vaganti sul territorio, ivi incluse prestazioni di medicina veterinaria di emergenza;

- presenza di educatore cinofilo per la rieducazione dei cani recuperabili, pericolosi o fobici;

- reperibilità del Responsabile Operativo del Servizio per ogni evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del servizio e comunque dal lunedì al sabato in orario compreso dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

L'Affidataria inoltre dovrà:

- provvedere alla fornitura dei servizi di cui all'articolo 1;

- provvedere alle spese di smaltimento rifiuti speciali e di derattizzazione, all'acquisto dei microchip, del materiale di cancelleria nonché alle spese di gestione del mezzo di trasporto ivi incluse le spese del carburante;

- provvedere alla manutenzione ordinaria degli arredi ed attrezzature, alla manutenzione ordinaria delle aree ver-

di, in particolare dell'area sgambamento. L'attività di manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi che servono per mantenere i beni, gli impianti e le attrezzature esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità;

- richiedere per iscritto alla Stazione Appaltante gli occorrenti approvvigionamenti di cui al successivo art. 4 (cibo, farmaci, prodotti di pulizia e/o disinfezione e presidi medico-chirurgici, etcc..) almeno 20 giorni prima della necessaria consegna in struttura;

- trasmettere alla Stazione Appaltante una reportistica trimestrale delle attività effettuate per il controllo della popolazione canina e felina dei comuni convenzionati e, in corso di affidamento, un report riepilogativo sull'andamento della gestione (attività espletate, soci volontari utilizzati, etcc);

- provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

L'Affidataria ha inoltre l'obbligo di organizzare il servizio con propri mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al Capitolato tecnico, di tutte le disposizioni di legge relative alle attività oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti comunali,

nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di governo della Stazione Appaltante.

4 - Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante dovrà:

- provvedere agli approvvigionamenti di cibo, farmaci, prodotti di pulizia e/o disinfezione e presidi medico-chirurgici (esclusi microchip), strumenti per la gestione e la protezione degli animali (ciotole, guinzagli, pettorine, cucce, ecc.), altri strumenti per il corretto utilizzo della struttura e di quant'altro necessario al normale funzionamento della stessa, previa richiesta scritta dell'Affidataria;

- sostenere le spese di energia elettrica, telefono, gas, acqua, connessione dati/internet e sito web;

- provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni immobili, dei relativi impianti e dell'area di pertinenza, le operazioni colturali e di monitoraggio degli esemplari arborei (potature, abbattimenti, controllo statico e fitosanitario) presenti all'interno della struttura e comunque la manutenzione straordinaria del verde;

- provvedere alla manutenzione straordinaria legata a progetti specifici (adeguamento normativo, ampliamenti, adeguamento sulla funzionalità dell'ospitalità e sugli aspetti della cura degli animali);

- comunicare tempestivamente, in forma scritta,

all’Affidataria, ogni evento che possa incidere sullo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione.

5 - Vigilanza e controllo

Per le attività espletate l’Affidataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che la Stazione Appaltante, attraverso il Responsabile dell’Esecuzione della Convezione (R.E.C.), riterrà opportuno eseguire o far eseguire e a fornire allo stesso tutte le notizie e i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dal richiedente.

L’Affidataria, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dalla Stazione Appaltante, all’occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l’espletamento del servizio affidato.

L’Affidataria dovrà essere a disposizione degli uffici della Stazione Appaltante per ogni altro controllo ritenuto opportuno.

Per i controlli l’Affidataria dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

6 - Spese ammesse a rimborso

Per l’espletamento del servizio di cui alla presente Con-

venzione la Stazione Appaltante rimborserà alla Affidataria un importo massimo di € **191.951,87** (al netto di IVA di legge) che si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla continua, puntuale e regolare esecuzione del servizio oggetto di affidamento in ottemperanza alle disposizioni della presente Convenzione, del Capitolato tecnico, del Disciplinare e di tutti i documenti contrattuali.

Sono ammesse a rimborso le seguenti spese :

- Spese del personale (stipendi, contributi, spese assicurative, etc);
- Spese carburanti, lubrificanti e manutenzione automezzo impiegato;
- Coperture assicurative;
- Spese prestazioni assistenza medico-veterinaria di base e le profilassi previste per legge;
- Spese smaltimento rifiuti speciali sanitari;
- Spese di derattizzazione;
- Spese di materiale vario per la manutenzione ordinaria degli arredi e attrezzature;
- Spese di cancelleria;
- Microchip;
- Oneri fiscali e di legge, imposte e tasse derivanti dalla gestione del canile.

Tutte le spese ammesse a rimborso dovranno essere rego-

larmente documentate, le spese non documentabili dovranno essere attestate attraverso dichiarazione del Presidente/Legale Rappresentante dell’Affidataria.

L’Affidataria è tenuta a trasmettere un rendiconto mensile suddiviso per voci di spesa ammesse a rimborso, con allegate copie della documentazione probatoria per i riscontri da parte della Stazione Appaltante.

L’importo resterà invariato per tutto il periodo della durata della Convenzione e non sarà soggetto ad alcuna revisione.

7 - Termini e modalità di rimborso

La Stazione Appaltante, fermo restando l’importo massimo di cui all’art. 6, si impegna a rimborsare mensilmente le spese a fronte di apposita richiesta, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

I pagamenti avverranno solo a seguito delle verifica positiva del R.E.C. e previa positiva acquisizione del D.U.R.C..

I pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

8 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidataria è tenuta, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato.

L'Affidataria in dipendenza della Convenzione e in osservanza alle norme dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusione alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente, anche in via non esclusiva, dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

La presente Convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

- **Massimiliano Lemmo** - CF LMMMSM70S04L7810 in qualità di
Presidente/Legale rappresentante

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: **IT35Y0623024122000056868683 - Credit Agricole, Corso Fratelli Cervi, 90, 47838 Riccione (RN)**.

Ciascuna transazione posta in essere dovrà riportare il Codice Identificativo di gara (CIG).

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata a mezzo P.E.C. alla Stazione Appaltante la quale è sollevata da ogni responsabilità.

9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Per il personale dipendente impiegato nell'espletamento del servizio, l'Affidataria è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e nei relativi accordi integrativi e territoriali.

L'Affidataria è obbligata ad assolvere ai propri obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria in conformità alla normativa vigente.

10 - Locali e attrezzature

I beni immobili, gli impianti, le dotazioni strumentali e le attrezzature costituenti il patrimonio del canile, oggetto di specifico verbale di consegna sottoscritto dalle parti, sono affidati all’Affidataria per tutta la durata della presente Convenzione alla scadenza della quale l’Affidataria dovrà assicurarne la restituzione nello stato di fatto e di diritto in cui li ha ricevuti, fatto salvo il deperimento derivante dall’uso.

I locali e le attrezzature sono utilizzati dal personale (retribuito o volontario) dell’Affidataria comunicato alla Stazione Appaltante (documentazione depositata agli atti).

L’Affidataria, regola al proprio interno l’accesso al canile dei volontari che intendono prestare opera a favore degli animali in esso ospitati e si assume la responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante, per l’uso dei locali e delle attrezzature.

11 - Sicurezza

Le Parti si danno reciprocamente atto del rispetto delle norme previste in materia di sicurezza fisica per i lavoratori di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e ss.mm.ii..

Le Parti si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione secondo le modalità indicate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, redatto ai sensi dell’art.26 del D. Lgs n.

81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii..

12 - Codice Etico

L'Affidataria dovrà attenersi a quanto disposto dal Codice Etico della Stazione Appaltante, rinvenibile sul sito web societario al link <http://www.aspes.it/3/aspes-spa/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>.

La violazione degli obblighi di cui al Codice Etico, può costituire causa di risoluzione della Convenzione.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidataria, assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

13 - Patto di integrità

L'Affidataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Affidataria si impegna, altresì, a rispettare tutte le

clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, forma parte integrante della presente Convenzione, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione della Convenzione di affidamento del servizio.

14 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016

Le Parti, previa informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti all'affidamento.

In esecuzione dell'affidamento, l'Affidataria viene nominato da Aspes S.p.A. quale Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento del servizio di cui trattasi.

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamen-

to dei dati personali.

L’Affidataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l’esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’affidamento e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L’Affidataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’affidamento, fermo restando che l’Affidataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare applicabile al trattamento dei dati personali.

15 - Inadempienze e penalità

La Stazione Appaltante, secondo la gravità delle mancanze contrattuali accertate, applicherà una penale da notificarsi all’Affidataria, previa contestazione degli addebiti alla medesima, la quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi, salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale.

La Stazione Appaltante, nel caso in cui si verifichi un espletamento del servizio non conforme alla presente Convenzione e al Capitolato tecnico allegato, per colpa attribuibile all’Affidataria o per gravi e reiterate infrazioni alle vigenti norme di legge, notificherà all’Affidataria del servizio una diffida, stabilendo il termine di 10 giorni entro il quale rimuovere le irregolarità riscontrate e rimediare alle infrazioni contestate.

Ove l’Affidataria non provveda nel termine stabilito, la Stazione Appaltante applicherà una penale variabile da un minimo di € 100,00= (cento) ad un massimo di € 500,00= (cinquecento) al giorno o per ogni intervento che si fosse reso necessario in ragione delle irregolarità e delle violazioni accertate.

Nel caso in cui si verifichi un’interruzione completa del servizio, imputabile alla responsabilità dell’Affidataria, è stabilita l’applicazione di una pena-

le di € 700,00= (settecento) per ogni giorno di interruzione.

L'eventuale ritardo nell'assolvimento degli obblighi di trasmissione della reportistica di cui all'articolo 10 del Capitolato comporterà una penale pari ad € 50,00= (cinquanta) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di € 100,00= (cento) in caso di mancata trasmissione.

In ipotesi di recidiva o di gravi inadempienze la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della Convenzione. Sono ritenute gravi le inadempienze che, anche in base alle valutazioni del Direttore Sanitario possono compromettere il benessere degli animali o ridurre in maniera significativa la qualità dei servizi gestiti e il decoro dell'animale.

16 - Cause di risoluzione

La Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione anticipata dell'affidamento, oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla presente Convenzione nelle seguenti ipotesi:

- perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione della Convenzione;
- quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Affidataria delle ingiunzioni fattegli come disposto

nell'art. 15 precedente;

- per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- per ripetute inadempienze, che regolarmente contestate, abbiano determinato un importo complessivo delle penali superiore al 10 per cento dell'importo netto contrattuale;

- cessione anche parziale della Convenzione;

- nei casi di cui agli artt. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, testo vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso l'obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

All'Affidataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente eseguite prima della ri-

soluzione.

L’Affidataria inadempiente è tenuta alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuta aggiudicazione a terzi. L’Affidataria si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti alla Stazione Appaltante per effetto dell’intervenuta risoluzione del contratto.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell’inadempiente e sono corrisposti alla Stazione Appaltante a mezzo di escussione della garanzia fedejussoria fino alla capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sui rimborsi per la parte eccedente, senza necessità di ulteriori avvisi, o mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione della Stazione Appaltante.

L’accertamento delle somme dovute alla Stazione Appaltante, se richiesto dall’Affidataria, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

17 - Divieti

È fatto espresso divieto all’Affidataria di:

- Sospendere l’esecuzione dei servizi, se non per mutuo

consenso, e ciò anche nel caso vengano poste in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la Stazione appaltante;

- Cedere la Convenzione a pena nullità;
- Subappaltare il servizio oggetto di affidamento.

L'inosservanza dei divieti di cui ai punti precedenti comporterà la risoluzione della Convenzione, con addebito di colpa all'Affidataria, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura di affidamento e al risarcimento del danno.

18 - Controversie

Qualora, insorgano controversie derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto di affidamento per le quali l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello

di Pesaro.

19 - Convenzione in formato digitale

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente
Convenzione viene stipulata conformemente a quanto dispo-
sto dall'art. 32, c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto

Pesaro, 25 ottobre 2022

F.to per la Stazione Appaltante

Antonio Marcello Muggittu

F.to per la l'Affidataria

Massimiliano Lemmo
